

..... 2018

Pregiatissimo Europarlamentare abbiamo bisogno del suo intervento perché, purtroppo, dobbiamo rilevare che in Europa molti Stati:

- non distinguono la differenza tra AUTOCARAVAN (autoveicolo di categoria internazionale M1) che in Italia è previsto all'articolo 54 lettera m) del Codice della Strada (*autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*) e CARAVAN (rimorchio per trasporto cose) che in Italia è previsto dall'articolo 56 lett. e, punto 1) del Codice della Strada (*caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo*);
- adottano **differenti limiti di velocità** per le autocaravan. Tali differenze determinano sia la disparità di trattamento tra cittadini europei nella circolazione stradale sia spese per le Nazioni per installare i relativi segnali stradali verticali che non sempre sono percepiti dagli utenti della strada con conseguenti sanzioni ritenute ingiuste;
- vietano la permanenza a bordo delle AUTOCARAVAN al di fuori delle strutture ricettive nonostante siano regolarmente in sosta confondendo la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) con il diverso fenomeno del campeggio;
- limitano la sosta alle AUTOCARAVAN, creando parcheggi riservati alle sole autovetture;
- limitano la circolazione alle AUTOCARAVAN installando specifici divieti di transito;
- collocano sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei parcheggi, impedendo in tal modo l'ingresso alle AUTOCARAVAN.

Per sopperire a quanto sopra, il turismo itinerante necessita del suo intervento affinché sia correttamente regolamentata in tutti gli Stati d'Europa la circolazione e sosta delle autocaravan e sia sancito il diritto di poter fruire del veicolo al suo interno.

Si tratta di sancire lo stesso diritto riconosciuto dall'articolo 185 del Codice della Strada della Repubblica Italiana e dall'articolo 183 del Codice della Strada della Repubblica d'Albania. Tali norme equiparano l'autocaravan agli altri autoveicoli e stabiliscono che: *La sosta delle autocaravan sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se poggia sul suolo solamente con le ruote e non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo*, in ciò equiparandola agli altri autoveicoli.

Segue la mia petizione, che confido diventi la sua.

A presto leggerla. Cordiali saluti,

PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
in materia di circolazione e sosta delle autocaravan

Prendendo atto che circolazione stradale, mobilità, sviluppo socio economico e turismo sono settori tra loro connessi, confidiamo che il Parlamento Europeo intervenga dando corso a questa petizione.

Per quanto detto,

PREMESSO CHE:

1. la presente petizione trova fondamento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea come estrinsecazione:
 - dell'articolo **1**, che prescrive il rispetto della dignità umana;
 - dell'articolo **7**, che obbliga al rispetto della vita privata e della vita familiare;
 - dell'articolo **17**, che tutela il diritto di proprietà;
 - dell'articolo **45**, che sancisce la libertà di circolazione e di soggiorno;
2. l'AUTOCARAVAN è autoveicolo di categoria internazionale M1 e non va confuso con altri tipi di veicoli;
3. **la sosta delle autocaravan NON costituisce e NON va confusa con il campeggio**; in quanto la prima è componente statica della circolazione stradale mentre il campeggiare è un'attività che non attiene alla circolazione stradale;
4. **i limiti di velocità** non sono identici in tutti gli Stati d'Europa;
5. **il turismo in autocaravan è un turismo sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale, come evidenziato nella Relazione Luis Queirò** sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile, approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo. Infatti, al punto 11e sancisce: *"Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per caravan e autocaravan in tutta la comunità"*;
6. **viaggiare in autocaravan è vacanza sociale**; perché su ogni autocaravan viaggiano mediamente tre persone, e in molti casi ci sono minori. Ciò consolida il rapporto all'interno della famiglia, poiché il microspazio dell'autocaravan consente alla famiglia di riscoprirsi unita, in una dimensione intima che favorisce il colloquio e un proficuo scambio di esperienze. In questo contesto sorgono tra genitori e figli utili complicità che portano ad apprezzare gli aspetti salienti di un territorio;
7. **l'autocaravan consente di superare gli ostacoli della disabilità**: è accertato che in Italia il 7% dei proprietari di autocaravan la utilizza quale ausilio protesico, avendo a bordo un cittadino portatore di una disabilità che in tal modo potrà fruire il territorio a pari dignità e con le stesse opportunità;
8. **la mobilità e autonomia in autocaravan amplia le possibilità di conoscenza di un territorio** in tutta la sua estensione, a differenza del turismo di massa che si concentra in poche

località;

9. **L'autocaravan NON è fonte di degrado del decoro e dell'ambiente;** poiché, dopo aver sostato, riparte lasciando integro il territorio;
10. **L'autocaravan NON mette in pericolo l'igiene e la salute pubblica;** poiché proprio a differenza degli altri veicoli è autonoma, essendo dotata d'impianti interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride. Sul punto, con direttiva prot. n. 31543/2007 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha chiarito che *"...le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica"*;
11. **L'autocaravan NON minaccia l'ordine e sicurezza pubblica;** anzi, chi viaggia in autocaravan contribuisce a creare sicurezza, poiché stante la permanenza a bordo, favorisce il controllo del territorio per la possibilità di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sosta. Inoltre, le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano (fra le quali la direttiva prot. n. 31543 del 2 aprile 2007) e numerose sentenze evidenziano che: *"l'autocaravan NON rappresenta una turbativa all'ordine e sicurezza pubblica, essendo inverosimile che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza, impedendo agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi"*.

CHIEDE CHE VENGA SANCITO QUANTO SEGUE:

CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

- 1) L'AUTOCARAVAN è autoveicolo di categoria internazionale M1 (*veicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*), e pertanto deve essere soggetta alle stesse limitazioni di velocità previste per le stesse autovetture di categoria M1.
- 2) Non è consentita l'adozione di disposizioni che abbiano l'effetto di limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan, salvo che il proprietario o gestore della strada preveda la stessa limitazione anche per tutti gli altri autoveicoli.
- 3) La permanenza all'interno di un'autocaravan in sosta sulle strade e nei parcheggi NON costituisce campeggio ed è consentita senza limiti di tempo anche al di fuori delle strutture ricettive.

.....